

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IL CANTIERE CON COMMITTENZA PUBBLICA

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela dell'impresa appaltatrice, che ha ottenuto la commessa sulla base di una gara pubblica di appalto, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'opera assicurata e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici" assicura i lavori o gli appalti nei quali la Committenza sia pubblica o assoggettata alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. normativa "Merloni") – Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 16/09/2022, n. 193, e ss.mm.ii., che abbiano ad oggetto, ad esempio, costruzioni, ristrutturazioni con o senza interventi su strutture portanti, realizzazioni di strade o interventi su opere stradali, reti idriche e tecnologiche o impianti ed opere elettromeccaniche.

La garanzia vale per tutto il periodo di costruzione delle opere, di collaudo e di manutenzione, per le durate da te indicate e riportate sulla scheda di polizza.

L'Assicurazione prevede le seguenti garanzie:

✓ **Copertura assicurativa dei Danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che l'opera può subire durante la fase di realizzazione. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurate le opere contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni.

La somma assicurata per le opere è stabilita nel bando di gara e deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, nonché ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

✓ **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere:** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori assicurati.

Il massimale relativo alla copertura "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" è pari al 5% della somma assicurata per le opere assicurate, con un minimo di euro 500.000,00 mila ed un massimo di euro 5.000.000,00.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Copertura assicurativa dei Danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione:** le garanzie non sono valide per opere per le quali:

- il progetto esecutivo, se previsto, non sia stato approvato;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti non abilitati o non sia stato verificato;
- non vengano forniti alla Società copia del capitolato speciale di appalto, contratto di appalto o verbale di aggiudicazione e degli elaborati dei collaudi;
- non vengano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti;
- non vengano indicati alla Società i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici nei termini previsti dalla legge.

✗ **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere.** Le garanzie non sono valide per opere per le quali:

- il luogo di esecuzione sia accessibile al pubblico;
- il Committente non abbia designato il responsabile dei lavori o il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza.

Non sono coperti inoltre i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! **Copertura assicurativa dei Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:** sono esclusi i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite nel contratto di appalto, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge. Sono esclusi altresì i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma di legge.

! **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità dedotte da contratti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguiti all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Società, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare alla Società l'interruzione o la sospensione della costruzione superiore a 15 giorni;
- presentare alla Società i seguenti documenti, che saranno allegati al contratto:
 - o copia del capitolato speciale di appalto;
 - o contratto di appalto o verbale di aggiudicazione;
 - o elaborati dei collaudi.

In caso di sinistro devi:

- informare la Società dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Società tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Società.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione. Il pagamento del premio deve essere contestuale anche all'accordo delle eventuali proroghe o aggiornamenti.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e non prima della data di consegna dei lavori comunicata da te o dalla Stazione Appaltante.

L'assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza; l'efficacia dell'assicurazione cessa comunque il giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque e non oltre 6 mesi o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.



Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

Assicurazione all risks per il cantiere con committenza pubblica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici

Data ultimo aggiornamento:
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.
15 Luglio 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 101.849.524 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 86.823.455 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2023 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2023/presentation-fcr-2023.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Società si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Società stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

La Società tiene indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.

In particolare, l'obbligo della Società concerne esclusivamente:

- **Danni alle Opere**: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;
- **Danni alle Opere preesistenti**: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate;
- **Spese di demolizione e sgombero**: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui stessi.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE**

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati che si siano verificati, durante l'esecuzione dei Lavori stessi.

- ✓ L'assicurazione vale anche per la **Garanzia di manutenzione**: qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione, le garanzie descritte nelle sezioni "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" sono valide per i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d'appalto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- * Con riferimento alla sezione "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", si precisa che – oltre a quanto già indicato nel DIP base - l'assicurazione è prestata a condizione che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei Lavori.
- * Non sono comunque considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - se il Contraente non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e loro parenti e affini conviventi;
 - le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
 - le Compagnie qualificabili come controllanti, controllate rispetto al Committente o al Contraente o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

! CON RIFERIMENTO A TUTTE LE GARANZIE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione;
- i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa oppure denunciati oltre un anno dalla scadenza dell'assicurazione;
- i danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca differente.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle garanzie "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", qualora non diversamente qui di seguito indicato, sono concordati con la Società e indicati in polizza.

! DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

L'assicurazione non comprende:

- i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice civile;

- i danni da azioni di terzi, salvo i casi in cui valgono le condizioni particolari "Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi", "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato" e/o "Furto", qualora acquistate;
- i danni da forza maggiore, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Forza maggiore", qualora acquistata;
- i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione", qualora acquistata;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità", ove acquistata
- i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Nel caso di esecuzione di gallerie, la Società non indennizza i costi per:

- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge.

Nel caso di esecuzione di dighe, la Società non indennizza i costi per:

- le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc..

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Inoltre, l'assicurazione non comprende:

- i costi di interventi provvisori a seguito di sinistro, diversi da quelli sostenuti per evitare o diminuire il danno al fine di assolvere all'obbligo di salvataggio;
- i costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno.

! RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'assicurazione non comprende:

- i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione";
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;


- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Vibrazione", qualora acquistata;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Rimozione, franamento o cedimento di terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere", qualora acquistata;
- i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee", qualora acquistata;
- i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore;
- i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE</u> <p>In caso di sinistro, l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società; - inviare alla Società al più presto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. <ul style="list-style-type: none"> • <u>RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE</u> <p>In caso di sinistro, l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza, riportando la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della responsabilità. <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Con riferimento alla garanzia "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione", la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p>


	Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", la Società provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.
--	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Società.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.</p>
Rimborso	Non previsto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Oltre a quanto già rappresentato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. <p>Non è previsto il tacito rinnovo e, quindi, la garanzia cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza pattuita.</p> <p>L'assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data prevista. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da imprese edili che partecipano a bandi per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere pubbliche quali strade, edifici, ponti, gallerie, opere marittime, fabbricati civili, industriali e commerciali, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'opera o a terzi, durante il corso della sua realizzazione.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 18,35%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - E-mail: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Società anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.</p> <p>La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Società (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

CONTRACTOR'S ALL RISKS - C.A.R. APPALTI PUBBLICI

Assicurazione Danni per copertura dei rischi di esecuzione per opere/appalti a committenza pubblica

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H698 Edizione 07/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

[helvetia.it](https://www.helvetia.it)

PREMESSA

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo **C.A.R. Appalti Pubblici**, la polizza che offre una protezione completa a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione di opere/appalti a committenza pubblica.

Le garanzie previste sono:

- 1. Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione**
- 2. Sezione B - Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi durante l'esecuzione delle opere**

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.




SOMMARIO

GLOSSARIO	3
SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE	7
SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	11
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B	13
CONTATTI UTILI	19



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Società**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

A

Affidatario: l'operatore economico con il quale la *Stazione appaltante* stipula il contratto di appalto o di concessione.

Aggiudicatario: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *ll)*, *ss)* e *tt)*, del *Codice*.

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli *Schemi Tipo*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

B

Banca: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348.



C

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Commissione: somma dovuta dal *Contraente* al *Garante* quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria.

Concessioni di lavori pubblici e servizi: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *uu)* e *vv)*, del *Codice*.

Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il *Garante* la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'*Assicurazione* con la *Società*.

F

Fideiussione: la garanzia fideiussoria con la quale il *Garante* si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del *Contraente*;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile per *Sinistro*, espressa in misura fissa, che resta a carico del *Contraente*.

G

Garante: la *Banca* o l'*Intermediario finanziario* o l'*Impresa di assicurazione* di cui alle lettere *g)*, *v)* e *u)*, che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella *Scheda Tecnica*.

Gravi difetti costruttivi: difetti gravi che colpiscono le *Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata*, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.

I

Impresa di assicurazione: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Intermediario finanziario: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*.

L

Lavori: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *nn)* e *oo)*, del *Codice*.

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella *Scheda Tecnica*, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le *Opere* assicurate.



O

Opere: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera *pp*), del *Codice* o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella *Scheda Tecnica*.

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *Luogo di esecuzione delle opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

P

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera *ff*), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili.

Periodo di garanzia di manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del *Codice*.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* al *Garante* o alla *Società* quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'*Assicurazione*.

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del *Codice*.

Q

Quota di responsabilità: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la *Somma garantita* verso la *Stazione appaltante*.

R

Responsabile del procedimento: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del *Codice*, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

S

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni *Schema Tipo* di garanzia fideiussoria o *Assicurazione*, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del *Garante* firmatario nei confronti della *Stazione appaltante* e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'*Assicurazione* stessa.

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'*Indennizzo /Risarcimento*, che resta a carico del *Contraente*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'*Assicurazione*.



Società: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Stazione appaltante o committente: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del *Codice*.





SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei *Lavori* o proprietario delle *Opere preesistenti*, e il *Contraente* da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle *Opere* assicurate, poste nel luogo indicato nella *Scheda Tecnica*, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

L'obbligo della *Società* concerne esclusivamente:

PARTITA 1 - OPERE: il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *Franchigia* o *Scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le *Opere* assicurate;

PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI: il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *Franchigia* o *Scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle *Opere* assicurate;

PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle *Opere* assicurate a seguito di *Sinistro* indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle *Opere* assicurate, nel limite del massimale assicurato.

ART. 2 - ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato *Assicurato* il *Contraente*.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- per ogni *Opera* sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la *Società* può in qualunque momento avere accesso;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del *Codice*;
- venga fornita alla *Società* copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei *Lavori*;
- per le *Opere* assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- il *Contraente* abbia indicato alla *Società* nei termini di tempo previsti dalla legge i *Lavori* subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Inoltre, l'*Assicurazione* è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei *Lavori* e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle *Opere* assicurate e la custodia del cantiere e delle *Opere* stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle *Opere* assicurate.

ART. 4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la *Società* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di *Lavori* eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei *Lavori*, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei *Lavori* a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
- d) i danni da *Azioni di Terzi*;
- e) i danni da *Forza maggiore*;
- f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della *Stazione appaltante*);
- g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei *Lavori*, installati e messi in grado di funzionare.

La *Società* inoltre non è obbligata a indennizzare:

- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di *Sinistro*;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di *Sinistro*, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- l) nel caso di esecuzione di dighe:
 - l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i *Lavori* di costruzione;
 - l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del *Sinistro* non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
 - l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il *Contraente* non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle *Opere* assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei *Lavori*. Le *Opere* assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.



Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- m) lavori su *Opere* ed impianti preesistenti:
 - m.1) i danni materiali e diretti ad *Opere* ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della *Franchigia* o dello *Scoperto*, con il relativo minimo e massimo, riportato nella *Scheda Tecnica*, a carico dell'*Assicurato*, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
- n) lavori su beni artistici:
 - n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un *Sinistro* indennizzabile, la *Società* non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al *Sinistro*, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Per la presente garanzia, per *Sinistro* e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo *Scoperto*, con il relativo minimo e massimo, e la *Franchigia*, riportati nella *Scheda Tecnica*, a carico dell'*Assicurato*, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

ART. 5 - SOMMA ASSICURATA - MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

La *Somma assicurata* alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei *Lavori*, all'importo di aggiudicazione dei *Lavori* al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

- a) *Lavori* a corpo
- b) *Lavori* a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) *Lavori* in economia
- e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'*Assicurazione*.

La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

La *Somma assicurata* per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la *Somma assicurata* inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per *Lavori* aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il *Contraente* deve comunicare alla *Società*, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei *Lavori*, gli eventuali aggiornamenti della *Somma assicurata* effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la *Stazione Appaltante*. La *Società* emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

ART. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'*Assicurazione*:

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei *Lavori*;
- b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella *Scheda Tecnica*, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei *Lavori* ai sensi dell'art. 102, comma 3, del *Codice*;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle *Opere*, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.



L'uso anche parziale o temporaneo delle *Opere* o di parti di *Opere* secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 7 - GARANZIA DI MANUTENZIONE

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del *Codice* - un *Periodo di garanzia di manutenzione*, riportato nella *Scheda Tecnica*, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del *Contraente* nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella *Scheda Tecnica*.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ..

La durata del periodo di manutenzione è indicata nella *Scheda Tecnica* e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

ART. 8 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Società*. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il *Contraente* decade dal diritto all'*Indennizzo*.

Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il *Contraente*, pena la decadenza dal diritto all'*Indennizzo*, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

ART. 9 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

I costi di interventi provvisori a seguito di *Sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della *Società* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *Sinistro*.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.





SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle *Opere* assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi *Lavori*, nel *Luogo di esecuzione delle opere* indicato nella *Scheda Tecnica* e nel corso della durata dell'*Assicurazione* per la Sezione A.

ART. 11 - ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati *Assicurato* il *Committente* e il *Contraente*.

ART. 12 - CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- a) il *Luogo di esecuzione delle opere* sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) la *Stazione appaltante* abbia designato il responsabile dei *Lavori* e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i *Lavori* dall'art. 101 del *Codice*, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei *Lavori* in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del *Codice*;
- c) i *Lavori* che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla *Società* dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei *Lavori*, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del *Contraente*.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

ART. 13 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del *Contraente* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);



- c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il *Contraente*, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
- d) le *Società* le quali, rispetto alla *Stazione appaltante* o il *Contraente*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 14 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'*Assicurazione* non comprende:

- a) i danni alle *Opere* assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'*Assicurato* abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle *Opere* ed impianti preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai *Lavori* assicurati alla Sezione A sul *Luogo di esecuzione delle opere*, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione appaltante*;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei *Lavori*;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di *Opere* in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione appaltante*;
- m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione appaltante*;
- o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione appaltante*;
- p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- q) i danni da *Azioni di Terzi*;
- r) i danni da *Forza maggiore*;
- s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

ART. 15 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

ART. 16 - MASSIMALE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del *Codice*, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella *Scheda Tecnica*, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è **pari al 5% della somma assicurata per le Opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.**





NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della *polizza C.A.R. Appalti Pubblici*.

ART. 17 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'*Assicurato* o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'*Assicurato* o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *Assicurazione*;
- f) i difetti di rendimento delle *Opere* assicurate.

La *Società* non è inoltre obbligata per:

- a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La *Società* non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur



essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'*Assicurazione*.

ART. 18 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Lo *Scoperto* e la *Franchigia* non sono opponibili al danneggiato dalla *Società*, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'*Assicurato* e *Contraente* per l'importo della *Franchigia* e dello *Scoperto*.

ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*Assicurazione* vale per *Opere* da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

ART. 20 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La *Società* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e ne conviene il *Premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'*Opera*, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla *Società*, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

I rappresentanti della *Società* hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei *Lavori* in momenti concordati con l'*Assicurato* e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'*Opera* oggetto della copertura.

ART. 21 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO



In caso di *Sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'*Assicurato* deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla *Società*;
- b) inviare, al più presto, alla *Società*, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla *Società* ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.





In caso di *Sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

- a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del *Sinistro*, decade dal diritto all'Indennizzo o al Risarcimento.

ART. 22 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti, nominati uno dalla Società ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In ambedue i casi il perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al *Sinistro* richiesta al *Contraente*, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:

- a) i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- b) ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto;
- d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal *Responsabile del procedimento* di cui all'art. 31 del Codice.

ART. 23 - MANDATO DEI PERITI (Sezione A)

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Opere* assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla



presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile.

ART. 24 - PREMIO

Il *Premio*, riportato nella *Scheda Tecnica*, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'*Assicurazione*.

Il *Premio* iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella *Scheda Tecnica* e successive appendici di aggiornamento.

Il pagamento del *Premio*, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del *Premio*, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella *Scheda Tecnica* di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di *Premio* da parte del *Contraente* non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della *Stazione appaltante*.

La *Società* si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la *Stazione appaltante*, la quale può sostituirsi al *Contraente* nel pagamento del *Premio*; in mancanza di intervento sostitutivo della *Stazione appaltante* la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il *Premio* iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla *Società* indipendentemente dal fatto che l'*Assicurazione* cessi prima della data prevista *Scheda Tecnica*.

ART. 25 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del *Premio*, al momento del *Sinistro* la *Società* verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la *Società* indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 26 - DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati *Scheda Tecnica*, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla *Società* per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*Assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la *Società* concede tale reintegro richiedendo un *Premio* sino ad un massimo di 5 volte l'entità del *Premio* iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*, anche in caso di mancato reintegro.

ART. 27 - INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate dalla *Società* per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'*Indennizzo* o del *Risarcimento* non pregiudicano le ragioni della *Società* stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.



ART. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Società* direttamente alla *Stazione appaltante*, previo assenso del *Contraente*, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Società* delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla *Società* tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del *Sinistro*. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla *Società* al terzo danneggiato.

La *Franchigia* e lo *Scoperto*, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del *Contraente*, fermo restando che la *Società* risarcirà alla *Stazione appaltante* e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il *Sinistro* al lordo dei predetti *Franchigia* o *Scoperto*.

ART. 29 - TITOLARITA' DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

È compito, in particolare, del *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*.

L'*Indennizzo* o il *Risarcimento* liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 30 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE DI RESISTENZA (SEZIONE B)

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella *Scheda Tecnica* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Società* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 31 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente *Assicurazione* può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei *Lavori* sia posposta in accordo con la *Stazione appaltante* ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).

In tale caso il *Contraente* può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la *Società* si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 32 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ART. 33 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) utilizzo di cripto valute;



5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
- b) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. 34 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della *Società* ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la *Società* e la *Stazione appaltante*, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 36 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031